COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici (3398);

CANESTRARI ed altri: Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici (399);

BONTADE MARGHERITA e BIANCHI GERARDO: Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile (440);

FODERARO e CAIAZZA: Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idaulico capo (778);

FODERARO e CAIAZZA: Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero (2799) 517

PRESIDENTE 517, 518, 519, 520, 521, 523, 525, 529, 530, 531

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato* 518, 520, 521, 522, 524, 528, 529, 531

CAVALLARI NERINO 520

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 520, 521, 523, 524, 528, 530

DI PRIMIO 523, 528

NANNUZZI 518, 520, 521, 522, 524, 525, 528, 531

NUCCI, *Relatore* . . 519, 520, 521, 522, 524, 528, 530, 531

PITZALIS 520, 523, 530

TOZZI CONDIVI 523

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici (3398); Canestrari ed altri: Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli uffici idraulici (399); Bontade Margherita e Bianchi Gerardo: Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa Italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile (440); Foderaro: Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo; Foderaro e Caiazza: Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero (2799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

Canestrari, Prearo, Armato, Toros, Cengarle, Fornale e Bianchi Gerardo: « Norme

integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici »; Bontade Margherita e Bianchi Gerardo: « Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civlie »; Foderaro e Caiazza: « Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo »; Foderaro e Caiazza: « Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero ».

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Debbo comunicare alla Commissione che la riunione tra i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e il ministro incaricato per la riforma dell'amministrazione, per determinare il parere del governo su alcuni emendamenti del Comitato ristretto, non si è tenuta, per sopraggiunti impegni di carattere urgente, che hanno impedito al ministro del tesoro di partecipare alla riunione.

Così, stando le cose, debbo comunicare anche che, ove quegli emendamenti dovessero essere approvati, prima della riunione suddetta, a nome del Governo, su mandato del Presidente del Consiglio, sarò costretto a chiedere, a norma del regolamento, la remissione del disegno di legge all'assemblea.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ministro per le chiare e precise affermazioni, che ha fornito alla Commissione. Ritengo, tuttavia, che convenga incominciare la discussione del disegno di legge.

NANNUZZI. Vorrei fare una domanda collegata a quanto ha detto prima il signor Presidente. Il ministro Bertinelli, che rappresenta il Governo, evidentemente non è incaricato soltanto di dire alla Commissione ciò che il Governo intende accettare o non...

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Tengo a precisare che il Governo riconosce la sovranità del Parlamento.

NANNUZZI. La minaccia della rimessione all'Assemblea può sorgere se il ministro Bertinelli giunge alla conclusione che i lavori della Commissione sono in contrasto con lo orientamento del Governo. Può darsi, invece, che le cose stiano al contrario e che il ministro si convinca che la Commissione agisce per risolvere positivamente i problemi in discussione e, in tal caso, potrebbe dare la sua adesione.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Io cercherò, assumendo le relative responsabilità, di convenire con la Commissione nella massima misura possibile, però su alcuni punti il Governo deve essere assolutamente intransigente.

PRESIDENTE. Forse è opportuno sentire dal ministro quali sono gli emendamenti condivisi dal Governo.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Le modifiche proposte dal Comitato ristretto riguardano:

I) revisione delle tabelle organiche proposte, mediante ripartizione del previsto aumento organico non più alle sole prime qualiche, ma anche a quelle intermedie e superiori;

II) concessione della qualifica pari all'ex coefficiente 325 ai dipendenti non tecnici della carriera esecutiva, cioè agli archivisti;

III) istituzione di un ruolo di agenti tecnici (autisti), costituito da ben 500 unità, scaglionato in qualifiche atipiche o, comunque, non previste dagli ordinamenti vigenti;

IV) ulteriori benefici agli ex dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

V) concessione agli ingegneri e architetti dei lavori pubblici di una speciale indennità per la progettazione di opere per conto dello Stato;

VI) maggiori benefici di carriera agli operai permanenti;

VII) speciali norme transitorie per migliorare la carriera del personale del Ministero dei lavori pubblici, mediante la previsione di un esame colloquio per accedere ai ruoli superiori e medi e la concessione del beneficio della riduzione di anzianità per la promozione a qualifiche superiori. Allo stato delle cose, in proposito, il Governo ritiene:

a) di rimettere alla valutazione dello onorevole ministro dei lavori pubblici l'opportunità di ammettere una diversa ripartizione dell'aumento di organico fra le varie qualifiche;

b) di non ritenere giusticate sia la concessione dell'ex coefficiente 325 alla carriera esecutiva non tecnica, sia gli ulteriori benefici agli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana;

c) di suggerire lo stralcio del provvedimento relativo agli agenti tecnici dato che è in fase di attuazione un disegno di legge di carattere generale sulla materia;

d) di proporre, come necessario incentivo economico, in sostituzione della speciale indennità prevista a favore degli ingegneri progettisti del Ministero dei lavori pubblici, la corresponsione di un premio in deroga alle norme vigenti. Infatti, tanto io, come mini-

stro incaricato della riforma dell'amministrazione, quanto il ministro del tesoro, siamo vivamente preoccupati che si vadano ricreando tutte quelle speciali indennità che, a suo tempo, vennero soppresse e conglobate. Riconoscendo, però, l'equità delle richieste degli ingegneri progettisti si propone di corrispondere un premio in deroga, mediante congrui aumenti dei relativi capitoli di bilancio, in attesa di più maturi e completi studi su tutta la materia riguardante il personale tecnico appartenente alla pubblica amministrazione;

e) di accogliere e riconoscere gli ulteriori miglioramenti di carriera e le nuove retribuzioni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, adeguando il loro stato giuridico a quello degli operai del Ministero della difesa;

f) di non ritenere opportuna la concessione dei benefici di carriera previsti per tutto il personale mediante il famoso esame-colloquio e la riduzione di anzianità.

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, nelle dichiarazioni del ministro sono contenute alcune affermazioni di principio in relazione alle varie questioni, che hanno formato oggetto dell'esame del Comitato ristretto, per cui, io sarei dell'opinione di iniziare, come lei propone, le discussione degli articoli del disegno di legge; ciò ci permetterà di poter fare un lavoro completo, perché la dichiarazione del ministro, contiene nella prima parte, l'elencazione delle cose che hanno formato oggetto dell'esame da parte del Comitato ristretto, nella seconda parte, l'esprssione di alcune perplessità e il rinvio alla competenza dei ministri per altre questioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75 allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B* 2, *B* 3, *B* 4, *B* 5, *C* 1, *C* 2, *C* 3, *C* 4, *D* 1, *D* 2, *D* 3, *D* 4, allegate alla predetta legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 680, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti, di una unità.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

È soppresso il ruolo organico di Direttore dei servizi radio tecnici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di Direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *C* 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, di cui ai quadri annessi alla presente legge, in ordine di an-

zianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti nella qualifica iniziale altrettanti posti.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del comma aggiuntivo presentato dal Comitato ristretto all'articolo 2.

Agli impiegati, di cui al presente articolo, con oltre 25 anni di effettivo servizio di ruolo, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedano il collocamento a riposo, è concesso un aumento di servizio fino ad un massimo di anni sette da valere ai fini della liquidazione della pensione.

L'aumento previsto dal comma precedente non può valere ad attribuire un'anzianità superiore a quella che potrebbe essere raggiunta rimanendo in servizio fino ai limiti di età e di servizio previsti dalle disposizioni vigenti.

BERTINELLI. *Ministro segretario di Stato*. La preoccupazione del Governo è di vedere a quali dipendenti del personale del Ministero dei lavori pubblici vengono concessi determinati benefici che, in seguito, verranno invocati da tutti gli altri settori, sconvolgendo non solo la situazione attuale della pubblica amministrazione, ma, anche, quel progetto, in fase d'inizio di attuazione, di riforma organica della pubblica amministrazione.

NANNUZZI. È evidente che è l'amministrazione che deve esprimere la propria opinione in quanto l'amministrazione sa se, fissando una norma di tale natura, viene facilitato l'esodo di personale che nello stesso ministero può essere considerato, non dico, inutile, ma, comunque, superato.

È logico che, fissando una norma di questa natura per il Ministero dei lavori pubblici, possa sorgere il problema di un'analoga norma invocata da altri ministeri, che abbiano personale proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana.

Se esistono dei motivi reali, è evidente che il contrasto tra il Ministero dei lavori pubblici e l'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione può essere superato, convincendo l'ufficio per la riforma a concedere questo beneficio; altrimenti, si può giungere alla conclusione di non concedere questo beneficio, ove non rappresentasse un vantaggio per la pubblica amministrazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ciò che ha detto l'onorevole Nannuzzi è valido, per cui direi di non insistere fino in fondo. Da un punto di vista procedurale, io suggerirei di stralciare le norme che ci lasciano perplessi.

CAVALLARI NERINO. Ricordo al signor ministro che nel disegno di legge riguardante il riordinamento delle aziende statali si legge che potrà essere previsto, a domanda e con particolari agevolazioni, il collocamento in quiescenza anticipato.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Però si parte dal presupposto che queste agevolazioni, come è il caso del congedo anticipato, non siano accompagnate dalla immissione di nuovi elementi.

PITZALIS. Riprendendo le dichiarazioni del ministro relative al riordinamento della pubblica amministrazione, io penso che in materia di esodo si voglia, piuttosto, determinare una riduzione degli organici. Ma è strano che, in questo caso, mentre si procede ad un riordinamento del ruolo organico aumentando i posti e migliorando le condizioni di carriera, d'altra parte si concede la possibilità del collocamento a riposo in anticipo. Se questo criterio venisse applicato alla carriera direttiva costituirebbe un fatto gravissimo perchè, in genere, sono i migliori che cercano di andarsene per trovare altrove una sistemazione migliore e tutto ciò non sarebbe di utilità all'amministrazione. Io penso che, in questo momento, non si possa pensare ad una soluzione del genere.

NUCCI, *Relatore*. A nome del comitato ristretto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 bis, presentato dal comitato ristretto:

Articolo 2 bis

Personale a contratto tipo dell'ex MAI.

Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430 e 9 luglio 1954, n. 431 e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere

l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelli nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.

L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ove occorra anche in soprannumero.

NUCCI, *Relatore*. Il comitato ristretto ha proposto questo emendamento per consentire il collocamento in ruolo organico del personale a contratto tipo ex MAI.

Tale disposizione non comporta aumento di spesa, poichè il disegno di legge mira ad adeguare i ruoli del Ministero dei lavori pubblici e prevede, naturalmente, la sistemazione di tutto il personale nei ruoli organici con l'abolizione dei ruoli aggiunti.

Per tanto a me pare che questo emendamento possa essere accolto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa norma non è inutile per l'amministrazione e risponde a criteri di giustizia. Abbiamo funzionari non di ruolo utili all'amministrazione, alcuni dei quali anche ispettori generali; perchè non inquadrarli regolarmente come tutto l'altro personale del ministero che svolge analoghe mansioni? Penso che il ministro incaricato della riforma dell'amministrazione vorrà rendersi conto di questa esigenza.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Questo provvedimento presenta due inconvenienti: il primo, che aumenta indirettamente i ruoli organici del ministero, dato che ai ruoli attualmente esistenti si aggiungono tutti gli appartenenti al personale dell'ex MAI; il secondo che sconvolge le legittime aspettative degli attuali dipendenti del Ministero dei lavori pubblici. Si aumenta, infatti, il ruolo degli ispettori generali e si toglie il posto al personale di ruolo di grado inferiore, che sperava legittimamente nel miglioramento di carriera.

NANNUZZI. Ho l'impressione che le informazioni dell'onorevole ministro non siano esatte in quanto il provvedimento di legge, nell'insieme, aumenta i ruoli organici e colloca il personale che non è di ruolo nel ruolo organico. Tutti gli altri che non rientrano nel numero proposto dal disegno di legge sono considerati in soprannumero e, semmai, l'unico inconveniente che possono portare è quello di affiancarsi a coloro che sono nel ruolo organico e di partecipare con questi alle eventuali promozioni.

La questione va risolta in questo senso: l'amministrazione si trascina dietro il personale proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana il quale è collocato nei vari ministeri, compreso quello dei lavori pubblici, in una duplice posizione: ci sono quelli che sono entrati in ruolo aggiunto, ma che è ruolo organico, e che, oggi, debbono essere soppressi, come è stato deciso col primo articolo e che vengono immessi in ruolo; ci sono gli altri che sono a contratto tipo, cioè con un trattamento economico diverso da quello dei ruoli aggiunti; tuttavia, nel momento in cui si avvicina la conclusione della loro attività e devono andare in pensione, si pensa che a questi impiegati dello Stato debba essere fatto un trattamento analogo a quello degli altri impiegati che sono stati immessi alcuni anni fa nel ruolo.

Sorge, dunque, la questione se il trattamento di quiescenza debba essere uguale per tutti oppure differenziato. Quindi, immettendo in ruolo anche questi impiegati si dà loro la possibilità di avere il trattamento di quiescenza uguale a coloro che in passato scelsero la strada del ruolo aggiunto e, dal momento che si è sistemato in ruolo, con questo disegno di legge, personale proveniente dalle più svariate denominazioni e definizioni, non capisco perchè non si debba sistemare in ruolo questo personale che proviene da un ministero, in cui era in ruolo o a contratto tipo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento, l'articolo 2 bis, di cui ho già dato lettura,

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Ingegneri e urbanisti.

Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso e gli impiegati già inquadrati nel ruolo stesso sono collocati in ordine di anzianità di qualifica e di carriera nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista

(ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.

Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo è fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del comma aggiuntivo presentato dal Comitato ristretto all'articolo 3.

Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929 che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel Corpo del genio civile è modificato come segue: Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento, l'articolo 3, nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 3 bis del Comitato ristretto:

« Nei progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli uffici del genio civile, deve essere prevista una somma pari ad un terzo degli oneri stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra il personale tecnico dell'ufficio, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del ministro per i lavori pubblici. »

NUCCI, *Relatore*. Bisogna trovare un mezzo per stimolare i giovani a partecipare ai concorsi; il ministro ha osservato che al posto di questa partecipazione nella misura di un terzo agli onorari, si può stabilire un premio in deroga. Io insisto nell'emendamento del Comitato ristretto. Se, però, esso debba costituire ostacolo all'approvazione del disegno di legge non sono contrario a una diversa formulazione dell'emendamento, che naturalmente comporti una soluzione idonea, ma non incompatibile con gli indirizzi che si intendano dare al trattamento dei pubblici impiegati, con la riforma allo studio del Governo.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Il Governo è contrario in modo assoluto all'articolo 3 bis; tuttavia, non si nasconde che sia opportuno, anzi necessario, dare un'incentivazione ai funzionari tecnici, incentivazione, che deve essere tanto maggiore quanto più il lavoro di questi elementi tecnici è redditizio o è produttivo in determinati settori della pubblica amministrazione. Per questo, a suo tempo, si era istituito il cosidetto premio in deroga. Purtroppo l'applicazione concreta del premio in deroga ha dato luogo agli inconvenienti ricordati precedentemente dall'onorevole Pitzalis. Ma, se noi stabiliamo il principio della incentivazione secondo la proposta del Comitato ristretto credo che ci ingolfiamo in un vicolo cieco, da cui non sapremo più come uscire. Per prima cosa, stabilita questa partecipazione alle parcelle degli ingegneri, ciò non potrà neppure essere negato agli altri dipendenti tecnici dello Stato. In secondo luogo, bisogna tener presente anche la misura, che assumerebbero queste incentivazioni. Esse sarebbero commisurate, anche se ridotte ad un terzo, alle tariffe vigenti per gli ingegneri privati, le quali sono proporzionate all'entità dei lavori progettati od eseguiti. Ora, poiché i lavori per conto dello Stato assumono entità rilevantissime, ne deriva che agli ingegneri dello Stato spetterebbe *un quid* che è tre volte, quattro volte di più dello stipendio normale, con la conseguenza di creare, in tal modo, delle notevolissime disparità fra i diversi ingegneri dello Stato, in relazione all'entità dei lavori ad essi affidati, non potendo essere tutti di uguale valore.

Il problema dell'incentivazione al personale tecnico, comunque, è uno dei più gravi in esame presso la commissione per la riforma della pubblica amministrazione.

NANNUZZI. Il Comitato ristretto, con il determinante ausilio del sottosegretario De' Cocci ha discusso a lungo il problema ed ha trovato una soluzione che, a nostro parere,

da un lato, viene incontro alle necessità dell'amministrazione e, dall'altro, garantisce il funzionamento degli uffici, limitando nella distribuzione il più possibile il potere discrezionale, che può trasformarsi in favoreggiamento nei confronti di singoli. Noi insistiamo, quindi, nel mantenimento di questo testo, facendo osservare al signor ministro che la questione dei premi in deroga non costituisce una novità perchè, ancora oggi, l'amministrazione può assegnare tali premi come e quando vuole. Ci consta anzi che lo fa frequentemente. Siccome l'orientamento del Governo e del Parlamento tende ad eliminare questo tipo di retribuzione è evidente che inserendola, oggi, nella legge faremo cosa contraria all'orientamento generale. Per questo, io credo che dovremmo, invece – e l'amministrazione dovrebbe essere d'accordo con la Commissione – inserire una norma nuova, che vada incontro a determinate esigenze dello Stato e, in particolare, del Ministero dei lavori pubblici. D'altro canto, una norma di tal genere non costituirebbe una novità dato che esistono già le cosiddette propine per gli avvocati dello Stato.

PITZALIS. Sono anche io favorevole allo inserimento di questa norma, che assegna un incentivo al personale tecnico con il preciso scopo di attirare nei ruoli tecnici dell'amministrazione elementi qualificati, che oggi non hanno alcun interesse a partecipare ai concorsi. Infatti, se guardiamo i ruoli tecnici dell'amministrazione dello Stato constatiamo che, nella maggior parte, sono scoperti. Tale norma, quindi, costituirebbe il primo passo per attirare nell'amministrazione quel personale tecnico, che oggi scarseggia e contribuirebbe, inoltre, a risolvere una questione di grande importanza, salvaguardando gli interessi del personale, di cui trattasi.

TOZZI CONDIVI. Vorrei far rilevare al riguardo che l'argomento che si affronta in questo momento rappresenta un espediente per aggirare un ostacolo. Se noi riteniamo che lo stipendio debba essere uguale per tutti è logico che qualsiasi premio in deroga o di rendimento rappresenta un modo per aggirare l'ostacolo. Così facendo, noi facilitiamo od ostacoliamo la riforma della pubblica amministrazione? Io credo che noi cerchiamo di porre un ostacolo alla riforma perchè il problema non è di stabilire chi debba avere cento o centocinquanta, ma come debba funzionare l'amministrazione.

DI PRIMIO. Noi dobbiamo avere un'amministrazione funzionale e il principio della incentivazione, come ha detto il collega Pitzalis, pare che sia uno degli strumenti necessari per avere un'amministrazione funzionale.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo aggiuntivo 3 bis viene considerato accantonato. Eventualmente, nella prossima seduta della Commissione, verrà fatta una discussione più approfondita su questo punto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io insisto fermamente per la approvazione della norma perchè essa è una delle norme chiavi per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione dei lavori pubblici che spesso rimangono inattuati per la mancanza di ingegneri.

PRESIDENTE. Poichè agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne data lettura, con la consueta riserva di coordinamento riferita alla numerazione degli articoli.

ART. 4.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi della Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella *C* 3 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

ART. 5.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile.

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella *C* 4 allegata alla presente legge.

Il personale del soppresso ruolo è inquadrato, anche in soprannumero nel nuovo

ruolo nella qualifica corrispondente a quella rivestita, in base all'anzianità di qualifica e di carriera. Tale anzianità conservando a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 5 bis:

« Il ruolo degli agenti tecnici dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al quadro 75/*A* delle tabelle allegate del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è soppresso.

È istituito il ruolo degli agenti tecnici per i servizi centrali e periferici del Minstero dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge.

Il personale del ruolo degli agenti tecnici è adibito alla guida e alla manutenzione degli automezzi presso gli uffici centrali, decentrati e periferici.

La promozione ad agente tecnico superiore, ad agente tecnico principale, ad gente tecnico capo è conferita mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati delle qualifiche immediatamente inferiori che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti da conferire ».

NUCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, preso atto che il Ministero dei lavori pubblici era l'unico a non avere un ruolo di agenti tecnici, ha pensato di istituire un ruolo apposito utilizzando il personale delle carriere ausiliarie che, allo stato delle cose, disimpegna le mansioni proprie degli agenti tecnici. Pertanto, col successivo articolo 5 *ter* si prevede questo passaggio da un ruolo all'altro, facoltativamente. Ora, tenuto conto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, secondo cui per l'istituzione di questo ruolo ci sarebbero grosse difficoltà e, considerato che il problema più che altro riguarda la normalizzazione della situazione di questo personale, il relatore sarebbe d'avviso di accantonare momentaneamente detto problema e di esaminarlo successivamente.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io aggiungo di più, suggerendo che, forse, sarebbe meglio non insistere su questo punto. Infatti, questo articolo è venuto fuori in considerazione del fatto che gli autisti del ministero hanno un trattamento economico inadeguato. Se però, come si rileva anche dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro, verranno accolti gli emendamenti riguardanti il personale salariato, per cui gli autisti potranno ottenere una sistemazione migliore sia come trattamento economico che come possibilità di carriera, non c'è ragione di insistere su questo emendamento.

NANNUZZI. La nostra parte insisterà su questo emendamento perchè ritiene che una migliore organizzazione del ministero sia di interesse generale. C'è da rimanere perplessi nel constatare che l'ufficio della riforma continua ad esprimere parere negativo su qualsiasi pur piccola riforma dello stato di cose attualmente esistente. Noi dobbiamo considerare che qui trattasi di un ministero prevalentemente tecnico e che oltre agli autisti del ministero ce ne sono altri impegnati in attività totalmente diverse da quelle che svolgono gli autisti degli altri ministeri. Qui si tratta di personale che opera in zone impervie, in montagna, sulla neve, e a cui è affidato un parco macchine ed attrezzature, che non hanno niente a che vedere con le macchine ministeriali al servizio del sottosegretario o del ministro. Sono autisti addetti alla guida di *bulldozers*, di spazzaneve e di altri mezzi meccanici speciali necessari all'opera dei tecnici del ministero. D'altra parte, qui non si tratta di avvantaggiare coloro che appartengono a questa categoria, ma si fanno gli interessi della amministrazione.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Non per volere entrare in polemica con l'onorevole Nannuzzi, ma credo che siano in tanti a non capire come stanno le cose. Perchè, infatti, quando si parla del Ministero dei lavori si deve dire che un semplice autista è un elemento tecnico? Eppure egli compie lo stesso lavoro ed, eventualmente si può trovare a percorrere la stessa strada disagiata, che percorre l'autista dell'ingegnere capo del Genio civile o gli autisti di altri ministeri che non sono considerati elementi tecnici. L'autista del Ministero dei lavori pubblici deve essere semplicemente qualificato come autista e, se si troverà a svolgere un servizio particolarmente disagiato, allora cercheremo di trovare qualcosa di accessorio che lo possa compensare di questo suo lavoro disagiato. Ma dire che un autista, solo perchè guida una macchina del Ministero dei lavori pubblici anziché di quello della sanità, è un elemento tecnico è una cosa che francamente non riesco a capire. Debbo dire, infine, che è allo studio uno schema di legge che risolva il problema degli autisti per tutte le amministrazioni.

NUCCI, *Relatore*. L'istituzione degli agenti tecnici non ha nemmeno carattere economico, nel senso che, quando si è proposto questo

emendamento, si è dovuto anche esaminare la posizione degli elementi da inserire nel ruolo degli agenti tecnici: elementi che appartengono tutti alla categoria degli operai e, come tali, essi, allo stato attuale, non rivendicano nessun miglioramento di carattere economico; anzi, istituendo il ruolo, vi può essere la prospettiva che nessuno degli attuali autisti chieda di passare in ruolo in quanto come trattamento economico, attualmente, percepisce di più.

A nome del Comitato ristretto, pertanto, ritiro l'emendamento.

NANNUZZI: Poichè le dichiarazioni del ministro indicano che il problema sarà risolto per tutte le amministrazioni, non insisto nella votazione.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò così in votazione, con la consueta riserva di coordinamento riferita alla numerazione degli articoli.

ART. 6.

Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista.

Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansicni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.

Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.

(*È approvato*).

ART. 7.

Concorsi di ammissione alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo dei suddetti ruoli, i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

(*È approvato*).

ART. 8.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti.

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso ed è istituito, in sua vece, il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti per gli uffici centrali decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

Il personale marconista è addetto:

a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di assistente radiotecnico è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio,

ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

(*È' approvato*).

ART. 9.

Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile.

I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.

I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.

Gli allievi marconisti – ex coefficiente 157 – sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto – ex coefficiente 180 – del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.

Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

Gli assistenti aggiunti del Genio civile – ex coefficiente 157 – sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile – coefficiente 180 – conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

ART. 10.

Indennità.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 11:

Ruolo dei sorveglianti idraulici.

Le qualifiche del ruolo dei sorveglianti idraulici di cui alla tabella *D* 4 della presente legge sono le seguenti:

EX COEF.	QUALIFICA
173	Sorvegliante idraulico capo
159	Sorvegliante idraulico di prima classe
151	Sorvegliante idraulico
141	Allievo sorvegliante idraulico

Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151).

Il personale già con coefficiente di stipendio 173, 159 e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del precedente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

Il Comitato ristretto propone la soppressione dell'articolo 11.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Il Comitato ristretto ha presentato un testo sostitutivo dell'articolo 12, di cui dò lettura:

ART. 12.

Operai permanenti.

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, secondo la tabella *D*/5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

È fatto assoluto divieto del passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando si verificano le condizioni per cui uno o più operai non possono più essere utilizzati nei servizi escavazione porti, cantieri e officine, per ragioni di salute, è consentito che questi operai possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

Capo operaio	L.	1.067.500
Operaio specializzato	»	965.600
Operaio qualificato	»	880.300
Operaio comune	»	833.100

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella *D* 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove per effetto della tabella *D* 5 debbano essere collocati in uno dei ruoli previsti dalla tabella stessa operai in soprannumero, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumeri.

Lo pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento, riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 bis presentato dal Comitato ristretto.

Stato giuridico del personale operaio.

« Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 ».

Lo pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento, riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 ter presentato dal Comitato ristretto:

« In sede di prima applicazione della presente legge, gli impiegati di ruolo e non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, che risultano dai rapporti informativi annuali, espletare da almeno un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge mansioni di carriera superiore a quella di appartenenza e che siano in possesso dalla stessa data del titolo di studio richiesto per l'accesso al suolo di carriera superiore, comunale, per la carriera direttiva amministrativa, di diploma di laurea, oppure, per il ruolo di segretari, di diploma di abilitazione magistrale, e, per il ruolo dei geometri e dei disegnatori, di diploma di perito tecnico industriale, possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli di carriera direttiva, di concetto ed esecutiva di cui espletano le mansioni, ove conseguano la idoneità in un concorso per esame speciale consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto, da bandire per ogni singolo ruolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono, altresì, essere ammessi ai concorsi per esami suddetti, banditi per i ruoli corrispondenti alla qualifica di assunzione, gli ingegneri, i geometri ed i disegnatori, assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1961, n. 121 e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il successivo collocamento, ove risultino idonei, nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli.

Il collocamento in ruolo degli idonei dei concorsi suddetti viene disposto anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbire nei singoli ruoli interessati con le successive vacanze in ragione di un posto per ogni due vacanze.

Sulle domande di ammissione ai concorsi di tutti gli aspiranti si pronuncia il consiglio

di amministrazione, tenendo conto delle mansioni disimpegnate e della qualità del servizio prestato.

Per la nomina delle commissioni giudicatrici e per il procedimento di esame si osservano, pe rquanto applicabili, le norme sui concorsi di ammissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

NUCCI, *Relatore*. Questo emendamento affronta il grosso problema dei cosiddetti mansionisti e dei contrattisti, che sono stati assunti per il piano degli acquedotti. E per l'una e l'altra categoria il comitato ristretto rifacendosi allo spirito di questo disegno di legge, ha proposto un inquadramento in ruolo mediante esame speciale per colloquio.

Ora, per quanto riguarda i mansionisti, sta il fatto che costoro esercitano le mansioni delle carriere superiori, mentre per quanto concerne i contrattisti si vuole regolarizzare un rapporto di lavoro, nato in dipendenza di particolari esigenze, col sistemarli in ruolo.

Il Comitato ristretto è favorevole a queste due soluzioni ,anche perchè esiste la garanzia del concorso per esame speciale.

Il relatore, quindi, è favorevole all'intero emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La esigenza di sistemare il personale di cui all'emendamento è particolarmente sentita dall'amministrazione dei lavori pubblici. Dicevamo poco fa che l'amministrazione ha estrema necessità di elementi tecnici qualificati con titolo di studio. Attualmente, ci sono vari elementi, ad ogni livello, che svolgono mansioni superiori senza avere il relativo riconoscimento formale. Mi auguro, quindi, che l'esigenza di collocare nelle carriere superiori gli impiegati di concetto, esecutivi ed ausiliari che svolgono mansioni superiori alla carriera di loro appartenenza, possa essere soddisfatta con l'immissione di questo personale nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera superiore, previo esame speciale.

BERTINELLI. *Ministro segretario di Stato*. Mi rendo conto dei motivi per cui sia il Ministero dei lavori pubblici, al fine di potenziare i ruoli tecnici dei propri dipendenti, sia i sindacati, al fine di tutelare i lavoratori che, in effetti, prestano un'attività superiore a quella del loro attuale grado, siano favorevoli a questo emendamento.

Debbo, tuttavia, dichiarare che si tratta di un provvedimento che sconvolge tutto l'ordinamento della pubblica amministrazione, in particolare modo il sistema di reclutamente e lo sviluppo di carriera dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Conseguentemente, in attesa che il problema del reclutamento dei dipendenti dello Stato venga regolato da disposizioni di carattere generale, il Governo oggi è nettamente contrario all'approvazione dell'articolo 12 ter.

NANNUZZI. Faccio presente che noi abbiamo approvato, al riguardo, numerosissime leggi.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Il fatto che siano state approvate delle leggi anormali costituisce uno dei principali motivi di disordine e di confusione nella pubblica amministrazione e rappresenta, oggi come oggi, un impedimento per una organica riforma.

NANNUZZI. Posso raccogliere questa interruzione e servirmene per dire all'onorevole Bertinelli, ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione, che numerose proposte di legge, analoghe a questa, ci sono venute, per l'approvazione, da parte del Governo e può darsi che, in taluni casi, la Commissione abbia adottato soluzioni più giuste di quelle che venivano proposte dai rappresentanti dei singoli dicasteri.

Vorrei ricordare anche all'onorevole ministro che noi stiamo discutendo del riordinamento dell'ultimo ministero, in ordine di tempo, dato che gli altri ministeri hanno avuto il loro riordinamento nel corso della passata o della presente legislatura.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Lei dimentica i ministeri della sanità e del turismo.

NANNUZZI. Quelli sono ministeri nuovi il cui riordinamento è stato fatto a parte.

Per i lavori pubblici, invece, ci troviamo di fronte ad uno dei vecchi ministeri e se per il riordinamento dei vecchi ministeri abbiamo adottato determinate norme per agevolare il personale, non capisco perchè analoghi provvedimenti non debbano essere adottati per il Ministero dei lavori pubblici. Mi preme di citare, ad esempio, il passaggio dal gruppo B al gruppo A del personale delle cancellerie, delle ragionerie del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno; il passaggio dal gruppo C al gruppo B del personale del Ministero dell'interno; il passaggio dal gruppo C al gruppo B del personale di segreteria degli istituti e scuole medie, e così di seguito.

DI PRIMIO. Con questo articolo si tende a sanare una situazione anormale e, quindi, a facilitare il compito della riforma. Per que-

sta ragione, ritengo che bisogna insistere sulla approvazione dell'articolo 12 ter.

PRESIDENTE. Questo emendamento, evidentemente, dovrà essere accontonato, in attesa che il Governo determini il proprio definitivo parere.

Do lettura, pertanto, dell'articolo 13.

ART. 13.

Riassorbimento dei posti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il collocamento nei ruoli del personale del cessato Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati collocati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al collocamento di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Lo pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 bis.

Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati.

« In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorre, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadranmento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operai collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

Lo pongo in votazione, con la consueta riserva di coordinamento riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 ter proposto dal Comitato ristretto.

Riduzione di anzianità.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e per la durata di un quinquennio di una riduzione per l'avanzamento alla qualifica superiore, pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica per l'ammissione al concorso speciale per esame per la qualifica di direttore di divisione o equiparata.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*: Anche questo articolo, per il momento, dovrà essere accantonato.

PRESIDENTE: Passiamo, allora, agli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

Onere finanziario.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provve-

de per l'anno 1967 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo *a*) presentato dal Comitato ristretto.

Personale a contratto.

« Gli impiegati a contratto assunti con la qualifica di geologo, in possesso del diploma di laurea, possono essere collocati, a domanda da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria 1/A del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con il trattamento economico e la disciplina giuridica prevista dal decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni sugli impiegati civili non di ruolo delle Amminsitrazioni dello Stato. Il servizio reso a contratto è valutato per intero ad ogni effetto ».

NUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda i geologi, in un primo momento, si era pensato di inserirli nel ruolo degli ingegneri, ma, in seguito, giustamente si è osservato che questo inserimento non è opportuno, per cui si è ritenuto di sistemare ugualmente questa categoria, mediante l'inquadramento tra gli impiegati civili non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

La norma risponde ad una particolare esigenza del Ministero dei lavori pubblici che, da qualche tempo, avverte la necessità di reclutare personale con la laurea in geologia.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici è favorevole in quanto la norma è utile all'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo *a*), con la consueta riserva di coordinamento, riferita alla numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo *b*), presentato dal Comitato ristretto.

« In sede di prima applicazione della presente legge, tutti i posti che si renderanno disponibili nella qualifica di direttore di sezione, anche per effetto dei nuovi organici, in deroga dell'articolo 13 della presente legge e all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e per metà mediante esame a norma degli articoli 164 e 165 del citato testo unico ».

NUCCI, *Relatore*. Questo emendamento riguarda alcuni dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, i quali, in un primo momento, avrebbero potuto beneficiare delle norme relative al passaggio alle qualifiche di direttore di sezione per merito comparativo. I ruoli non hanno consentito a questo personale di poter beneficiare di questa norma; successivamente, lo sbarramento è stato spostato dal nono grado all'ottavo per cui, per il passaggio al grado settimo, questi dipendenti devono fare il concorso. Dal momento che oggi gli organici vengono ampliati, questi dipendenti chiedono di poter beneficiare di quella norma, di cui non hanno potuto usufruire.

PITZALIS. Lo sbarramento per il passaggio alla qualifica superiore di direttore di sezione è utilissimo all'Amministrazione e utile ai funzionari perché consente la valutazione delle loro capacità. Questo sbarramento dovrebbe essere rispettato sempre e in qualsiasi occasione tanto più che deroghe, in questo senso, non ce ne sono mai state.

NUCCI, *Relatore*. Il Ministero dei lavori pubblici, malgrado la sua anzianità, non si è mai preoccupato di darsi dei ruoli adeguati nonstante il continuo aumento dei suoi compiti.

Ora, questa norma riguarda una parte del personale che ha subìto danno notevole rispetto ad un'altra parte che, per la disponibilità dei posti nel ruolo, è riuscita ad andare avanti nella carriera. Il risultato è che tanti elementi si trovano fermi nella carriera da moltissimi anni perché non hanno potuto beneficiare di norme con cui si sono avvantaggiati i dipendenti di tutte le altre amministrazioni.

PITZALIS. Io mi riferivo alla questione di carattere generale dato che non tutti i dipendenti di altre amministrazioni hanno be-

neficiato di leggi di scorrimento ma soltanto quelli che si trovavano in determinate condizioni.

NANNUZZI. Io insisto.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Dichiaro di essere contrario.

PRESIDENTE. Di fronte al parere contrario del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, del parere tiepidamente favorevole del Sottosegretario De' Cocci e, considerate le perplessità manifestate dai componenti della commissione, propongo di accantonare anche questi articolo aggiuntivo.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo *c*) presentato dal Comitato ristretto.

Ruolo agenti tecnici conducenti di automezzi.

« Il ruolo degli agenti tecnici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al quadro 75/A delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è soppresso.

È istituito il ruolo degli agenti tecnici per i servizi centrali e periferici del Minstero dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella D/3 allegata alla presente legge.

I personale del ruolo degli agenti tecnici è adibito alla guida ed alla manutenzione degli automezzi presso gli Uffici centrali, decentrati e periferici.

La promozione ad agente tecnico superiore e ad agente tecnico principale è conferita mediante scrutinio per merito camparativo agli impiegati che hanno compiuto almeno tre anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti da conferire ».

Questo articolo essendo stato ritirato l'articolo 5 bis, si intende anch'esso ritirato.

NUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo, ora alla discussione della tabella richiamata dall'articolo 12, che se approvata, in sede di coordinamento del testo sarà collocata dopo le altre tabelle.

Ruolo organico del personale operaio del Ministero dei lavori pubblici.

CATEGORIE	Ruolo servizi generali	Ruolo servizi escavazione porti, cantieri e officine	TOTALE organico
Capi operai	20	128	148
Operai specializzati	162	199	361
Operai qualificati	191	985	1.176
Operai comuni	230	185	415
TOTALI . . .	603	1.497	2.100

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Resta sospeso l'esame delle altre tabelle, predisposte dal Comitato ristretto sostitutive di quelle del disegno di legge e che sono legate a quegli articoli ed emendamenti che abbiamo esaminato e, momentaneamente, accantonato.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO